

Relazione illustrativa

Articolo 1 - Pianificazione annuale dell'attività di riscossione

Il **comma 1** prevede la pianificazione annuale dell'attività di riscossione anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, da inserire nell'ambito della convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il **comma 2** stabilisce che dalla predetta previsione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 - Adempimenti dell'Agente della riscossione

Il **comma 1** stabilisce gli adempimenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono a carico dell'agente della riscossione, su cui grava il compito di effettuare il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento (**lettera a**) e di atti interruttivi della prescrizione (**lettera b**), quello di conformare il proprio operato al piano annuale previsto dall'articolo 1 (**lettera c**) e quello di garantire, entro la fine di ogni mese, la trasmissione all'ente creditore dei flussi informativi telematici riguardanti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente (**lettera d**).

Il **comma 2** stabilisce che dalla predetta previsione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 - Discarico automatico o anticipato

Ai sensi del **comma 1** le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione dal 1° gennaio 2025 e non riscosse sono automaticamente discaricate, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento. Il successivo **comma 2** prevede che, in ogni caso, l'agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all'ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l'accesso all'Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l'assenza di beni del debitore aggredibili.

Articolo 4 - Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti

I **commi 1 e 2** prevedono che sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione, nei flussi informativi trasmessi all'ente creditore, le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali:

- a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali. Per tali quote, il discarico automatico si produce al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura;
- b) nel periodo tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 o sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, ovvero derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla stessa data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la



decadenza dal beneficio, ovvero tra la predetta data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi. Tali quote sono automaticamente discaricate al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione.

Articolo 5 - Riaffidamento dei carichi

Il **comma 1**, nel rispetto del criterio di delega di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), n. 3), della legge n. 111 del 2023, tenuto conto che il credito resta valido fino allo spirare del termine prescrizione (decorrente dall'ultimo atto interruttivo notificato prima del discarico automatico), prevede, entro tale termine, la possibilità per l'ente di creditore, di gestirlo in proprio (**lettera a**), di affidarlo in concessione a soggetti privati (**lettera b**), ovvero di riaffidarlo, per due anni, all'agente della riscossione nazionale mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate da AdER sul suo sito istituzionale (**lettera c**).

Con il **comma 2** viene specificato che l'eventuale riaffidamento ad AdER è diretto all'esercizio di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore, individuati esclusivamente a seguito delle segnalazioni di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del DPR n. 602 del 1973, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore. Ai sensi del successivo **comma 3**, l'avvio dell'azione di recupero, al ricorrere dei relativi presupposti, se necessario (ossia se è nel frattempo decorso il termine di efficacia dell'ultimo atto di riscossione notificato), deve essere preceduto dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50 del DPR n. 602 del 1973 (**lettera a**). Viene, inoltre, dettata la disciplina per i casi in cui, al termine del biennio di riaffidamento, pendano procedure esecutive o concorsuali, ovvero siano in corso pagamenti derivanti dagli istituti ivi elencati (**lettera b**). In tutti i casi di mancata riscossione nel biennio le somme riaffidate saranno eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore (**lettera c**). Il **comma 4** disciplina i termini di pubblicazione, sul sito di AdER, delle condizioni di adesione al servizio di riaffidamento e quelli di adesione dell'ente a tali condizioni.

Ai sensi del **comma 5**, in caso di discarico anticipato per "nullatenenza" del debitore (cfr. art. 3, comma 2, lettera b), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, se l'ente creditore, nello svolgimento della sua attività, acquisisce nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore, può, entro lo stesso termine e a condizione che il diritto non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i nuovi beni da aggredire. In tal caso, nell'evenienza di azioni infruttuose, il discarico automatico si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento. Il riaffidamento opera, anche in questo caso, mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate da AdER sul suo sito istituzionale.

Articolo 6 - Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione

Al **comma 1** sono previste le verifiche che il MEF deve effettuare relativamente alla conformità dell'azione di recupero di AdER alla pianificazione annuale di cui all'articolo 1, anche avvalendosi dell'attività svolta dall'Agenzia delle entrate, nell'ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 300 del 1999.

Al **comma 2** sono previsti i controlli dell'ente creditore, distintamente, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025 (**lettera a**) e per quelle affidate fino al 31 dicembre 2024 (**lettera b**). Relativamente a tali ultime quote e alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione posti in



essere per le stesse quote fino alla predetta data del 31 dicembre 2024, si prevede che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Ai sensi del **comma 3**, i controlli dell'ente creditore sono effettuati secondo i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate e con le modalità, anche solo telematiche, di effettuazione del controllo, stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, fermo restando che la percentuale delle quote da sottoporre a controllo su quelle automaticamente discaricate:

- a) per i crediti tributari erariali, è compresa tra il 2 e il 6%;
- b) per i restanti crediti, è contenuta nella misura massima del 5%.

Nei **commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9** si disciplina il procedimento relativo al controllo effettuato dagli enti creditori nei confronti di AdER.

In particolare, il **comma 4** prevede che l'attività di controllo abbia inizio con la notificazione ad AdER della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'ente creditore, che può altresì chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote da sottoporre al controllo.

Il **comma 5** prevede che, nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione dei flussi informativi telematici (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'ente creditore assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi.

Nel **comma 6** vengono disciplinati i presupposti in presenza dei quali l'ente creditore notifica apposito atto di contestazione ad AdER, che, a norma del **comma 7**, può produrre osservazioni.

Il **comma 8** prevede, poi, che l'ente creditore notifica ad AdER, a pena di decadenza, un provvedimento di accoglimento o di rigetto delle predette osservazioni.

Il **comma 9** prevede infine che nel termine di novanta giorni dalla notificazione, a cura dell'ente, del provvedimento definitivo di rigetto delle osservazioni proposte dall'agente della riscossione, quest'ultimo possa definire la controversia versando una somma pari a un ottavo dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, oppure, se non procede alla definizione agevolata, possa ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.

In coerenza con la nuova disciplina, il **comma 10** stabilisce che le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità previsti dal codice della giustizia contabile, salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresì, dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni:

- dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025 (**lettera a**);
- dell'articolo 2, comma 1, lettera b), sia derivata la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024 (**lettera b**).

Al **comma 11** si precisa che le disposizioni del comma 10 si applicano anche nei casi di riaffidamento ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5.

Il **comma 12** stabilisce che le disposizioni sulla definizione agevolata non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. In caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi di cui al predetto comma 9.



Articolo 7 – Disposizioni relative al magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-riscossione

Il **comma 1** prevede l’istituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di una commissione composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi del **comma 2**, detta commissione dovrà procedere all’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-riscossione con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle entrate, sentiti altresì gli enti previdenziali ed acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, al fine di relazionare e proporre al Ministro dell’economia e delle finanze possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico totale o parziale del magazzino dei ruoli, in base al seguente ordine temporale:

- a) entro il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
- b) entro il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
- c) entro il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

Ai sensi del **comma 3** ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza ovvero altri emolumenti, comunque denominati, neppure nella forma del rimborso spese.

Articolo 8 - Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2025

Articolo 9 - Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024

Gli **articoli 8 e 9** recano disposizioni particolari per le c.d. “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea non assoggettate, ai sensi del comma 2 dell’art. 18 della legge delega, all’istituto del discarico automatico. In particolare, si prevede che, per tali entrate, non si applichino le disposizioni che si riferiscono al predetto istituto e quelle riguardanti la definizione agevolata delle controversie con l’ente creditore; a tale peculiare disciplina sono sottoposte anche le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Nello specifico, **i commi 2 e 3 dell’articolo 8** dispongono che le quote in parola affidate all’agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, se non riscosse, sono sottoposte alla verifica dell’ente creditore tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello dell’affidamento e che le quote non assoggettate a verifica in tale periodo si considerano discaricate a tale ultima data. Le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato, per le quali è intervenuta la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, ovvero è risultata l’assenza di beni del debitore, a seguito di accesso all’Anagrafe Tributaria, possono essere immediatamente sottoposte alla predetta verifica e, anche in questi casi, le quote non verificate entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell’affidamento si considerano discaricate a tale ultima data.

Ai sensi dei **commi 4 e 5** restano temporaneamente escluse dalla verifica dell’ente e hanno una separata evidenza nei flussi informativi dell’agente della riscossione le quote per le quali:



- alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali. Per tali quote la verifica è eseguita tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura e le quote non assoggettate a verifica in tale periodo si considerano disкарicate a tale ultima data;
- nel periodo tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602 del 1973, o derivanti da istituti agevolativi, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero tra la predetta data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo, ovvero è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi. Per tali quote, la verifica è effettuata tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione e le quote non assoggettate a verifica al termine del periodo si considerano disкарicate a tale ultima data.

Infine, il **comma 6** stabilisce che, successivamente al disкарico disciplinato dai precedenti commi 3 e 5, alle quote non riscosse riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato e di risorse proprie tradizionali, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, si applichi l'istituto del riaffidamento dei carichi di cui all'articolo 5.

Il successivo **articolo 9** reca, a sua volta, sempre con riguardo alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea ed alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, la specifica disciplina transitoria delle quote contenute nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre dell'anno 2024.

Articolo 10 -Norme di coordinamento e abrogazione

Abroga alcune disposizioni vigenti che risultano disarmoniche rispetto alle nuove previsioni introdotte con il presente decreto. Vengono abrogati, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 531 a 535, della legge n. 228 del 2012 e all'articolo 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 123 del 2011, relative al Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, che risulta di fatto superato alla luce delle funzioni che l'articolo 1, comma 13, del DL n. 193 del 2016 ha demandato al Ministero dell'economia e delle finanze.

Sono, inoltre, abrogati gli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999 e i commi 684, primo periodo, 684-bis, 684-ter, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, che fanno riferimento alle comunicazioni di inesigibilità, non più contemplate nel nuovo sistema.

Articolo 11 - Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione

Nell'ottica della realizzazione di una effettiva integrazione logistica tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la norma interviene sull'articolo 1, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, prevedendo che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa fruire, alle medesime condizioni, di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali e, previo rimborso della corrispondente quota di canone, nel caso di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali.



Articolo 12 - Disposizioni in materia di dilazione

Con il **comma 1** si modifica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di dilazione del pagamento, in coerenza con le indicazioni della legge delega (che pone l'obiettivo della "*stabilizzazione a centoventi del numero massimo delle rate*"), prevedendo, con il novellato comma 1 di tale ultima disposizione, che l'agente della riscossione possa concedere una dilazione, per debiti inferiori o pari a 120.000 euro, su semplice richiesta del contribuente, fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, a 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, viceversa, se l'istante documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può essere concessa:

- a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
 - 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
 - 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
 - 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Nel nuovo comma 1.2 del predetto articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, vengono declinati i parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevedendo che la stessa sia effettuata avendo riguardo:

- a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Il nuovo comma 1.3 dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2, nonché di particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettività difficoltà si considera comunque sussistente, anche nelle ipotesi in cui, con l'applicazione dei predetti parametri sarebbe precluso l'accesso alla dilazione, nonché di specifiche modalità di valutazione della situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per i quali non sia possibile applicare i relativi parametri (**lettere a) e b)**).

Il **comma 1** prevede, altresì, disposizioni di coordinamento conseguenti alle novelle introdotte all'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 (**lettere c), d), e), f), g) e h)**).

Il **comma 2** stabilisce, in linea con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 della legge delega, che le disposizioni dell'articolo in commento non si applichino alle risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, par. 1, lett. a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al Regolamento CEE 2913/1992 e del codice doganale dell'Unione – Reg. (UE) 952/2013.



Il **comma 3** stabilisce l'ultrattività delle disposizioni vigenti con riferimento alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024.

Il **comma 4** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, conduca un monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo e che, in base ai relativi esiti, il numero massimo di 108 rate previsto dal novellato articolo 19, comma 1, lettera c), del DPR n. 602/1973, concedibile a semplice richiesta del contribuente, possa essere aumentato fino a 120, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.

Articolo 13 - Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento

In attuazione del principio introdotto all'articolo 18, comma 1, lettera e), numero 1), della legge delega n. 111 del 2023, la disposizione estende la disciplina dell'accertamento esecutivo di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio del 2010, n. 78, a specifiche categorie di atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 14 - Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali

Il **comma 1, lett. a)**, introduce nel DPR n. 602 del 1973 un nuovo art. 25-*bis*, per precisare che, in presenza di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale è ammesso alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria; ciò, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. In tal caso, l'agente della riscossione informa immediatamente i coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione presentata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione. Le **lett. b) e c)**, modificando, rispettivamente, gli artt. 45 e 50 del DPR n. 602 del 1973, introducono la previsione della necessità - prima di avviare la riscossione coattiva nei confronti di un determinato soggetto (sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente) - di notificare preventivamente la cartella di pagamento al medesimo soggetto. In tal modo, per garantire la massima tutela del diritto di difesa, non sarà più sufficiente far precedere l'esecuzione forzata a carico del coobbligato dalla notifica del solo avviso di intimazione, sulla base della cartella di pagamento notificata al debitore iscritto a ruolo.

Articolo 15 - Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi ed importi iscritti a ruolo

Semplifica le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari, in coerenza con le indicazioni della legge delega n. 111 del 2023 che, all'articolo 18, individua gli obiettivi di *"incrementare l'efficienza dei sistemi di riscossione"* (comma 1, lettera a), di *"semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi"* (comma 1, lettera h), nonché quello di *"rivedere la disciplina dei rimborsi"* (comma 1, lettera i).

In particolare, il **comma 1** modifica l'articolo 28-*ter* del DPR n. 600 del 1973, prevedendo, **alla lettera a)**:



- che il pagamento mediante compensazione volontaria operi solo per i rimborsi di importo superiore a 500 euro;
- che in analogia alle previsioni di cui all'articolo 48 *bis* del medesimo DPR n. 602 del 1973, la verifica sul beneficiario del rimborso debba essere effettuata non sull'esistenza di debiti iscritti a ruolo (rientrando in tale previsione anche posizioni non ancora notificate), bensì sull'esistenza di inadempimenti rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (o di uno o più carichi affidati all'Agente);
- l'aggiornamento del riferimento, contenuto nel medesimo articolo 28-*ter*, alle contabilità speciali intestate agli agenti della riscossione, utilizzate per l'accredito delle somme destinate alla compensazione, a seguito delle modifiche intervenute per effetto dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2018.

Il **comma 1 alla lettera b)** dispone che, in caso di mancata compensazione volontaria, le somme da rimborsare restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.

Il **comma 1 alla lettera c)** sopprime la previsione del rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese dallo stesso sostenute per la notifica della proposta di compensazione e per la gestione degli adempimenti ad essa relativi. Ciò, tenuto conto che gli oneri di funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono stati posti a carico del bilancio dello Stato dall'art. 1 della legge n. 234 del 2021.

Il **comma 1 alla lettera d)** rinvia ad apposito regolamento di cui all'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.

Il **comma 2** modifica l'art. 20-*bis* del D.Lgs. n. 46 del 1999 per estendere l'istituto della compensazione di cui all'art. 28-*ter* del DPR n. 602 del 1973 al pagamento delle somme affidate all'agente della riscossione da tutti gli enti titolari del credito diversi dall'Agenzia delle entrate.

Il **comma 3**, in linea con la ratio dell'intervento di cui al comma 1, lett. c), abroga l'art. 24, comma 1, del regolamento approvato con DM n. 567 del 1993, che prevede il rimborso spese in favore dell'Agente della riscossione per la gestione dei rimborsi in conto fiscale.

Il **comma 4** estende l'ambito di applicazione dell'art. 28-*ter* del DPR n. 602 del 1973 ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate.

Il **comma 5**, infine, disciplina la decorrenza delle disposizioni dell'articolo in commento.

Articolo 16 – Disposizioni finanziarie

L'articolo prevede la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 12 e 15 del provvedimento, mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; ed altresì l'incremento del medesimo fondo di 65 milioni di euro annui a decorrere dal 2037, coerentemente con gli effetti finanziari stimati in sede di relazione tecnica.

Articolo 17 – Entrata in vigore

Disciplina l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

